

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POZZAR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1971

Pensione di riversibilità a favore dei vedovi non invalidi

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento di pensione spettante ai superstiti degli assicurati e dei pensionati, per quanto riguarda i coniugi, trova, come è noto, la sua disciplina nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il quale stabilisce che la pensione di riversibilità spetta (sussistendo i requisiti in assicurazione e di contribuzione previsti dalla legge) alla *vedova* in ogni caso e al *vedovo* soltanto nell'ipotesi in cui questi, alla data del decesso della moglie, risulti *invalido* ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Tale disparità di trattamento fra il vedovo e la vedova rappresenta, oltre che una palese iniquità, un vero e proprio caso di illegittimità costituzionale.

Come è noto, infatti, ripetutamente la Corte costituzionale (sentenze nn. 126 e 127 del 1968, n. 147 del 1969 e n. 133 del 1970) ha affermato che, per giustificare validamente sul piano costituzionale la diversità di trattamento fra coniugi, non possono essere prese in considerazione ragioni che non siano strettamente connesse con l'esigenza

di salvaguardare l'unità familiare. Al di fuori di questa esigenza, la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica concernente i coniugi contempra obblighi e diritti eguali per l'uomo e per la donna.

È bensì vero che le affermazioni sopra ricordate sono state fatte dalla Corte costituzionale in giudizi che riguardavano la parità di diritti dei coniugi nell'ambito delle situazioni subietive nascenti dal matrimonio, cioè nei riguardi dei rapporti personali e patrimoniali fra coniugi, in relazione all'articolo 29 della Costituzione. Ma è evidente che il principio generale della parità dei coniugi non può essere negato neppure quando riguarda materia di altri diritti patrimoniali, anche se scaturiscano da rapporti giuridici estranei alla famiglia, come quelli derivanti dalle assicurazioni sociali.

Con particolare riguardo a questo aspetto è fondato ritenere che la disposizione dell'articolo 22 sopra citato violi anzitutto l'articolo 3 della Costituzione, in quanto istituisce una discriminazione fra vedovo e vedova, discriminazione che non è fondata su

alcuna obiettiva differenza di situazione che la giustifichi.

D'altra parte l'articolo 38 della Costituzione sancisce che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. È così dichiarata la rilevanza costituzionale del sistema di assicurazione sociale per tutti i lavoratori e loro aventi diritto, senza distinzione di sesso. Anche sotto questo profilo, non è quindi ammissibile alcuna discriminazione che non trovi ragionevole giustificazione in differenze obiettive di situazioni.

Non è fuor di luogo ricordare il precedente costituito dalla sentenza 28 marzo 1969, n. 53, della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionali, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, le norme in base alle quali la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili.

In tale sua decisione la Corte costituzionale ha affermato che nessuna razionale giustificazione si può scorgere nella previsione delle norme impugnate, che, sulla esclusiva base della appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione del diritto a pensione per la sorella coniugata e non per il fratello coniugato. La perfetta identità delle rispettive obiettive situazioni postula l'esigenza di una uniformità di trattamento, donde l'illegittimità per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione di quelle parti delle disposizioni censurate che

riconoscono il diritto a pensione alla sorella di militare o civile deceduto solo se nubile.

La particolare questione decisa da quella sentenza della Corte costituzionale non esclude la rilevanza del principio, dalla sentenza stessa affermato anche per il caso di cui ci si occupa, poichè anche nella situazione che era stata sottoposta al giudizio della Corte in quella sede si presentava un caso di disparità di trattamento fondata soltanto sulla differenza di sesso dei soggetti considerati.

Allo stesso modo, nell'ipotesi dell'articolo 22 succitato, l'unico elemento discriminante è la differenza di sesso, ma questa, come si è visto, non è tale da giustificare una differenza di trattamento normativo da parte del legislatore.

Dato quanto sin qui si è detto, è da presumersi che, se venisse sollevata la relativa questione, verrebbe pronunciata la illegittimità costituzionale del citato articolo 22.

Ma attendere che venga promosso e deciso un giudizio del genere significherebbe lasciar permanere ancora per lungo tempo una situazione di palese ingiustizia per una numerosa categoria di cittadini.

Si manifesta quindi l'opportunità che una legge abroghi la disposizione discriminatrice, senza che se ne attenda la dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale.

La necessità di risolvere la questione con immediatezza e di riconoscere il diritto anche al vedovo di assicurata deceduta prima dell'entrata in vigore della presente legge ispira il disegno di legge che si ha l'onore di presentare.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È abrogato con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il quinto comma dell'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ha diritto alla pensione di reversibilità anche il vedovo della donna pensionata o assicurata che sia deceduta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La pensione stessa, in questo caso, decorre dal primo giorno del mese successivo a tale data.